

## PROPOSTA DI REGOLAMENTO DI DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI E ARTIFICI PIROTECNICI DI CATEGORIA F<sub>2</sub> e F<sub>3</sub> SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE.

COMUNE DI -----

### CONSIDERATO CHE

- è diffusa, in Italia la consuetudine di celebrare le festività, oltre che con strumenti innocui, anche con il lancio di petardi e botti di vario genere il cui utilizzo registra un indiscriminato, consistente e pericoloso incremento in alcuni periodi dell'anno;
- puntualmente la cronaca nazionale riferisce del sequestro, da parte degli organi preposti, di ingenti quantitativi di artifici illeciti, messi abusivamente in commercio per l'occasione;
- esiste un oggettivo pericolo anche in relazione agli articoli pirotecnici dei quali è ammessa la vendita al pubblico - in particolare per quelli corrispondenti alle categorie F<sub>2</sub> e F<sub>3</sub> o appartenenti alla tipologia teatrale
- trattandosi di materiali esplosivi che, in quanto tali, sono comunque in grado di provocare danni fisici, sia in chi li maneggia, sia in chi venisse fortuitamente colpito oltre a disturbi acustici di rilevante entità soprattutto nei confronti della fauna locale;
- serie conseguenze negative si possono determinare anche a carico degli animali domestici nonché alla fauna selvatica. Gli animali subiscono l'intensità sonora degli scoppi in modo estremamente più violento rispetto all'uomo; infatti, l'udito umano è in grado di percepire una gamma di suoni fino a 20 mila hertz, il cane fino a 40/46 mila hertz, il gatto fino a 70.000 Hz. Il fragore dei botti, oltre a ingenerare negli animali un'evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli rischio di smarrimento e/o investimento; inoltre, tali botti, esplodendo a ridosso di animali vaganti o di proprietà, sia d'affezione che selvatici, possono causarne spesso il ferimento o la morte per ustioni e bruciature;
- il Comune è responsabile della protezione degli animali sul proprio territorio ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 31 marzo 1979 per cui "è attribuita ai Comuni, singoli o associati, ed alle Comunità montane, ai sensi degli articoli 27, primo comma, lettera a), e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la funzione, esercitata dall'Ente nazionale protezione animali, di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico";
- possono determinarsi anche ingenti danni economici alle cose, per il rischio di incendio connesso al loro contatto con le sostanze esplosive, in particolare in danno di automobili, cassonetti ecc.;
- è tristemente noto anche il verificarsi di incidenti stradali che possono causare il ferimento o la morte di automobilisti e pedoni, provocati dall'investimento di animali domestici o selvatici in fuga poiché spaventati dalle esplosioni;
- Secondo quanto riferito dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza per i festeggiamenti del Capodanno 2022 il numero di feriti è stato 124, di cui 31 ricoverati rispetto, ai 79 dello scorso anno e si è registrata una crescita del numero dei feriti gravi con prognosi superiore ai 40 giorni, passati da 12 a 14. Anche il numero dei minori feriti è aumentato, 20 a fronte degli 8 dello scorso anno. Questi dati sono la testimonianza di come sia necessario un deciso intervento da parte delle Amministrazioni comunali anche in termini di sensibilizzazione della cittadinanza.

**DATO ATTO** che per "incolumità pubblica" si intende l'integrità fisica della popolazione e per "sicurezza urbana" una condizione di assenza di pericoli che deve essere garantita, anche attraverso attività di prevenzione, nell'ambito delle comunità locali, nonché di rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.

**RILEVATA** altresì la necessità di limitare comunque il più possibile rumori molesti nell'ambito urbano in tutte le vie e piazze ove si trovino delle persone, e in particolare in prossimità di scuole, uffici pubblici, luoghi di culto, luoghi di cura, rifugi per animali e colonie feline, anche ai sensi dell'articolo 659 del Codice penale (disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone).

**ATTESO** che l'Amministrazione Comunale intende promuovere una specifica attività di prevenzione a tutela dell'incolumità dei cittadini nella quale è fortemente impegnata anche la Polizia Locale.

**VISTI** gli articoli 9, 41, 114 e 117 della Costituzione;

**VISTI** gli articoli 7, 7 bis del D.L.gs. n. 267 del 2000;

**VISTA** la L. n. 689 del 1981;

**VISTA** la L. n. 125 del 2008;

**VISTA** la L. n. 94 del 2009;

**VISTO** l'articolo 3 del D.P.R. 31 marzo 1979;

**VISTO** l'articolo 659 c.p.;

**VISTA** la L. n. 189 del 2004;

**VISTA** la Direttiva (UE) 29 del 2013 la quale consente agli Stati membri, ai sensi dell'art. 4, comma 4, l'adozione di provvedimenti volti a vietare o limitare il possesso, l'uso e/o la vendita al pubblico di fuochi d'artificio di categoria F2 e F3, articoli pirotecnici teatrali e altri articoli pirotecnici che siano giustificati per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, salute e incolumità delle persone, o protezione dell'ambiente.

**VISTA** la circolare 11.01.01 n. 559 del Ministero dell'Interno – Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'articolo 57 del T.U.L.P.S.

**VISTA** la sentenza del TAR del Lazio del 09/05/2017 n. 5572, secondo cui "La particolare situazione che si viene a creare durante la c.d. festa di Capodanno, che costituisce evento effettivamente eccezionale ed obiettivamente pericoloso per la concentrazione dell'uso degli artifici pirotecnici in un arco temporale ristretto, può ritenersi fatto notorio, tanto da essere definita come «consuetudine»" motivo per cui potrebbe essere disciplinata con gli ordinari strumenti previsti dall'ordinamento,

### **Delibera il seguente Regolamento**

#### **ARTICOLO 1 (Divieto di utilizzo di articoli pirotecnici)**

Ai fini della tutela dell'incolumità pubblica, della sicurezza urbana e del rispetto delle norme che regolano la convivenza civile, nonché per la protezione del patrimonio pubblico, degli animali e dell'ambiente è vietato l'utilizzo di fuochi d'artificio di categoria F2 e F3 nonché di articoli pirotecnici teatrali, ancorché di libera vendita su tutto il territorio comunale.

#### **ARTICOLO 2 (Campagne informative)**

Ogni anno a partire dal mese di novembre e con almeno due mesi di anticipo rispetto a festività locali, il Comune anche con la collaborazione delle Forze dell'Ordine nazionali e locali e delle Associazioni per la tutela degli animali, organizza campagne di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza sul rispetto del presente regolamento. Il Comune, anche in collaborazione delle citate Associazioni organizza altresì iniziative di sensibilizzazione rivolte ai cittadini in età scolare.

#### **ARTICOLO 3 (Disciplina sanzionatoria)**

1. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 1 del presente Regolamento è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (da €75,00 a € 500,00, anche in ragione della pericolosità e del numero di petardi, botti o artifici pirotecnici), fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all'Autorità Giudiziaria.
2. Le violazioni del presente Regolamento comportano il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto, ai sensi dell'articolo 13 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i. e la successiva confisca ai sensi dell'articolo 20 comma 5 legge citata.
3. Agli Agenti del Corpo di Polizia locale di ----- e agli altri Agenti della Forza Pubblica è demandato di garantire l'osservanza del presente Regolamento.

Il presente Regolamento sarà affisso all' Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e ne verrà data opportuna diffusione alla cittadinanza, in particolare alle attività commerciali e ai Comitati Organizzatori di feste e sagre. Lo stesso regolamento sarà pubblicato sul sito internet del Comune e sarà inviato:

- al Corpo di Polizia locale di -----;
- agli Agenti della Forza Pubblica presenti sul territorio comunale.